
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Per l'affidamento del servizio regia e riprese video relativo al Festival dello Sport 2018, per il
noleggio delle apparecchiature accessorie al servizio e relativa assistenza tecnica

(documento firmato digitalmente)

INDICE

Norme amministrative

Premesse

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Obblighi a carico dell'appaltatore
Art. 3	Norme che regolano il contratto e conclusione del contratto
Art. 4	Direttore dell'esecuzione del contratto
Art. 5	Avvio dell'esecuzione del contratto
Art. 6	Documenti che fanno parte del contratto
Art. 7	Durata del contratto
Art. 8	Importo del contratto
Art. 9	Modifica del contratto durante il periodo di validità
Art. 10	Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore
Art. 11	Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
Art. 12	Controlli sull'esecuzione del contratto
Art. 13	Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
Art. 14	Subappalto
Art. 15	Tutela dei lavoratori
Art. 16	Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto
Art. 17	Sicurezza
Art. 18	Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
Art. 19	Garanzia definitiva
Art. 20	Obblighi assicurativi
Art. 21	Penali
Art. 22	Risoluzione del contratto
Art. 23	Recesso
Art. 24	Definizione delle controversie
Art. 25	Elezioni di domicilio dell'appaltatore
Art. 26	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 27	Disposizioni anticorruzione
Art. 28	Obblighi in materia di legalità
Art. 29	Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
Art. 30	Norma di chiusura

norme tecniche

Art. 1	Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
--------	--

Premesse

Premesso che

-
- la manifestazione in oggetto si svolgerà nelle giornate dall'11 al 14 ottobre 2018 a Trento;
 - il servizio in oggetto richiede la copertura di riprese video di un numero di eventi che oscillano complessivamente tra i 23 e i 28 distribuiti nell'arco delle quattro giornate e che si svolgeranno presso il Teatro sociale di Trento e l'Auditorium S. Chiara di Trento, con inizio del programma intorno alle ore 9.00 e chiusura del programma intorno alle ore 23.00 di ciascuna giornata;
 - nel corso dello svolgimento del Festival potranno intervenire cambiamenti di programma dell'ultima ora che renderanno necessario un adeguamento del piano delle riprese video e che, a tale scopo, quotidianamente una persona incaricata dall'organizzazione del Festival, si incontrerà con il referente della ditta aggiudicataria per verificare il palinsesto giornaliero;
 - almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'evento, verrà fornito alla ditta aggiudicataria il programma completo del servizio da effettuare, suddiviso per date, orari, luoghi e modalità di effettuazione delle riprese video;
 - almeno 10 giorni prima del Festival si terranno un sopralluogo nei diversi luoghi interessati dagli eventi del Festival ed un incontro organizzativo tra le varie parti tecniche del Festival per un coordinamento generale;
 - per lo svolgimento del servizio in oggetto, si rendono inderogabilmente necessarie n. 2 REGIE MOBILI per produzione in contemporanea con le caratteristiche indicate successivamente;
 - nelle tre giornate che precedono l'inizio dell'evento la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al cablaggio dei luoghi interessati dal servizio di riprese video, secondo una tempistica fornita dall'organizzazione del Festival, la quale provvederà ad assegnare idoneo spazio esterno a ciascun luogo per il posizionamento delle regie. Qualora necessario, dovrà essere cura della ditta aggiudicataria provvedere ad un servizio di guardiania notturno o comunque a tutelarsi per la sicurezza dei mezzi che rimangono incustoditi
 - almeno due giorni prima dell'inizio dell'evento la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, per ciascuna delle 2 regie e per ogni luogo, ad assegnare e codificare, nonché testare alle stesse gli apparati di trasmissione in fibra ottica predisposti da Trentino Network e eventuali altri apparati, quali una alimentazione di emergenza, di comunicazione interna per il coordinamento;
 - uno/due giorni prima dell'inizio dell'evento, a seconda delle disponibilità delle sale, dovrà essere effettuato un test di verifica di funzionamento di tutte le apparecchiature;
-

- tutte le registrazioni dovranno essere identificate con data, nome, location e titolo dell'evento;
 - dovrà essere disponibile per tutta la durata della manifestazione un coordinatore tecnico che sarà l'unico interfaccia con l'organizzazione del Festival e coordinerà il team tecnico in campo;
 - l'alimentazione e audio stereo con canali di traduzione italiano e inglese saranno fornite al punto regia da altra ditta;
 - la ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'eventuale fornitura dell'illuminazione e delle pedane per le postazioni camera;
 - sarà cura dell'organizzazione del Festival fornire la necessaria alimentazione elettrica;
 - tutti gli oneri di vitto, alloggio, trasferimento dalla sede della ditta aggiudicataria a Trento e trasferimenti durante il Festival tra i vari luoghi sono a carico della ditta aggiudicataria;
 - l'organizzazione del Festival fornirà alla ditta aggiudicataria i necessari permessi di libera circolazione e sosta in centro storico.
 - eventuali danni arrecati dalla ditta aggiudicataria ai luoghi in cui è previsto il proprio intervento per tutta la durata del Festival ivi compreso il periodo di montaggio e smontaggio, saranno ad essa imputati.
-

norme amministrative

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio regie e riprese video relativo al Festival dello Sport 2018, per il noleggio delle apparecchiature accessorie al servizio e relativa assistenza tecnica come dettagliatamente esposto nelle Premesse e nelle Norme tecniche del presente capitolato.

Art. 2 - Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'espletamento del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui alla Lettera di invito, al Contratto, al presente Capitolato e alla documentazione di gara.
2. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

Art. 3 - Norme che regolano il contratto e conclusione del contratto

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- b. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- c. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- h. le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
- In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
4. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. Per eventuali motivi di urgenza, è autorizzata la stipula nelle more dell'esecuzione del contratto.

Art. 4 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Dirigente del Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne è il direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 5 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal soggetto aggiudicatore per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione al momento dell'avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
- a.2) DUVRI
- a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;

Art. 7 – Durata del contratto

1. La prestazione del servizio dovrà avvenire indicativamente dal 25 settembre 2018 al 14 ottobre 2018.

Art. 8 - Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio.

Art. 9 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera e) della l.p. n. 23/1990, il soggetto aggiudicatore potrà affidare forniture di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste nel precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50% (cinquanta per cento) dell'importo di quello originario.

Art. 10 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, il soggetto aggiudicatore prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente al soggetto aggiudicatore mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; il soggetto aggiudicatore procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 11 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il soggetto aggiudicatore provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ad avvenuta esecuzione della fornitura oggetto del servizio.

2. Il pagamento è disposto previo accertamento da parte del soggetto aggiudicatore della regolare esecuzione della prestazione effettuata secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel contratto e nel presente capitolato.

3. Il soggetto aggiudicatore provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura fiscale.

4. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatore trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 12 – Controlli sull'esecuzione del contratto

Il soggetto aggiudicatore:

a) si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica;

b) evidenzierà le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere al soggetto aggiudicatore, nei tempi e nei modi da esso specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere;

c) si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile al soggetto aggiudicatore qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. Il soggetto aggiudicatore non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile al soggetto aggiudicatore solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità al soggetto aggiudicatore, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al soggetto aggiudicatore. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione al soggetto aggiudicatore.

Art. 14 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto

del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 4, della legge provinciale n. 2/2016, nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore deve indicare le modalità, il luogo ed il tempo di esecuzione di ciascun servizio subappaltato e specificare i relativi subappaltatori.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, il soggetto aggiudicatore procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore.

5. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutti i servizi, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dal soggetto aggiudicatore per i controlli di competenza.

6. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare al soggetto aggiudicatore le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. Il soggetto aggiudicatore controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010.

7. Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 5 e 6, l'appaltatore deve comunicare al soggetto aggiudicatore i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario/aggiudicatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

8. L'appaltatore, stante il divieto di cui all'articolo 26, comma 2, lettera e-bis della legge provinciale n. 2 del 2016 non deve nominare quale subappaltatore coloro che hanno partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto. Nel contratto di appalto sarà inserita una clausola con la quale l'appaltatore, preso atto del summenzionato divieto e dei nominativi delle Imprese partecipanti alla procedura di gara, si impegna a non nominare quali subappaltatori coloro che vi hanno partecipato.

Art. 15 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore, e gli eventuali subappaltatori, sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 16 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi,

nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazione sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 17 - Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

4. L'appaltatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 18 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti del soggetto aggiudicatore.

2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;

c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;

d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per il soggetto aggiudicatore;

e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;

f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 1081/2013 e ss. mm., per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;

g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;

i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D. Lgs. n. 196/2003;

m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per il soggetto aggiudicatore;

n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;

o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

p) comunicare, al Titolare del trattamento, qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;

q) adempiere agli obblighi contenuti nel "Disciplinare della Provincia autonoma di Trento in tema di Amministratori di sistema", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 del 24 novembre 2016;

r) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

6. Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 19 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs, n. 50/2016.
2. L'esonero della prestazione della garanzia definitiva è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari ad un ribasso ulteriore, indicato negli atti di gara, compreso tra lo 0,5 per cento e l'uno per cento; in caso di mancata indicazione, tale percentuale è fissata nello 0,75 per cento.

Art. 20 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o del soggetto aggiudicatore.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 21 - Penali

1. In caso di grave inadempimento nell'esecuzione delle attività in oggetto, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c., per un importo corrispondente al 5% dell'ammontare del corrispettivo, ferma restando la risarcibilità del danno ulteriore.
2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 2 (due) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte del soggetto aggiudicatore, lo stesso provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 22 - Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art 13 del presente capitolato;
 - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite dal soggetto aggiudicatore presso l'appaltatore, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al soggetto aggiudicatore stesso, in conformità all'art. 12, lettera c, del presente capitolato;
- g. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione della gara;

- h. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal soggetto aggiudicatore;
 - i. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del soggetto aggiudicatore;
 - l. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - m. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - n. mancato rispetto dei termini e dei luoghi di espletamento del servizio prescritti contrattualmente;
 - o. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dal soggetto aggiudicatore.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza nei confronti dell'appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione, il soggetto aggiudicatore si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ivi compresi i danni d'immagine, ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il soggetto aggiudicatore.

Art. 23 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 24 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il soggetto aggiudicatore e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 25 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto d'appalto.

Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
- “Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
- I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.”

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al soggetto aggiudicatore ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Il soggetto aggiudicatore verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica al soggetto aggiudicatore gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al soggetto aggiudicatore deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine la ditta aggiudicataria deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) **ZBA24B89EB**.

Art. 27 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 28 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente al soggetto aggiudicatore ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 29 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il soggetto aggiudicatore si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'appaltatore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 30 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Norme tecniche

Art. 1 Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1.1 Servizi e impianti richiesti in linea generale

n. 2 REGIE MOBILI televisive omologate, regia veicolo speciale con apparecchiature fisse; quadricamera in TRIAX SDI o fibra ottica con formato 16:9; registrazione audio e corredo a supporto come di seguito specificati;

MODALITA' DI REGISTRAZIONE: FULL HD XDcam (supporto di registrazione da concordare)

1.2 Personale e materiale richiesti con specifiche regie

1.2.1 PERSONALE MINIMO E MATERIALE RICHIESTI PER CIASCUNA DELLE 2 REGIE MOBILI:

1 capotecnico, 1 mixer video, 1 mixer audio, 1 regista, 4 operatori;

mezzo regia Full HD con mixer video, minimo 8 canali;

4 telecamere TRIAX o fibra ottica con cavalletto, di cui almeno 3 in configurazione studio, ottiche standard con almeno 1 dupli fino a 22x;

4 cavi TRIAX o fibra ottica da almeno 200 metri ciascuno con una riserva;

monitoria adeguata per 4 camere, PGM, PVW, grafica, contributi esterni e lettore per contributi da concordare, ritorno video;

antenna digitale terrestre e satellitare per ricevere i ritorni;

grafica per caricamento logo Festival, sottopancia, eventuali piccoli video;

registrazione evento per riproposizione immediata spezzoni e per registrazione camera singola;

sistema di registrazione per consegna di copia master conforme agli standard in uso e copia per archivio su supporto da concordare

uscita video per schermi con barra segretaria (ingressi singole camere, BLT, contributi esterni);

intercom a filo per collegamento tra produzione e regia;

bagagliera alle uscite audio/video adeguate per la consegna del segnale a eventuali registratori esterni.

Registrazione audio:

con modalità da definire in base alla presenza di più lingue

Corredo:

il posizionamento dei cavi deve essere a norma di sicurezza, eventuale utilizzo di pedane per telecamere con cavalletto.

1.2.2 ARCHIVIAZIONE

Archiviazione in alta qualità tutti gli eventi videoregistrate in tre copie su hard disk esterno con verifica titolazione e testa e coda,

1.2.3 COORDINAMENTO GENERALE

Alla ditta aggiudicataria è richiesto il coordinamento generale di tutte le attività, sia di preparazione che di esecuzione, oggetto del presente capitolato.